DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, DI COLLOCAMENTO, DI PREVIDENZA, DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

# Art. 2

## Disposizioni in materia di collocamento

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608

Versione in vigore dal 4 ottobre 1995, tuttora in vigore · versione 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione |
| Estremi | Decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-lavori-socialmente-utili-di-collocamento/art-2-disposizioni-in-materia-di-collocamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it